Nel procedimento 38/83,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, L'Aia, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

BV VERWERKINGS INDUSTRIE VREELAND, di Vreeland,

e

HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN, con sede in L'Aia,

domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134, che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (GU L 188, pag. 1), nonché del regolamento della Commissione 19 maggio 1978, n. 1054, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, e che sostituisce il regolamento (CEE) n. 937/77 (GU L 134, pag. 40), nella versione modificata dal regolamento della Commissione 30 giugno 1978, n. 1509 (GU L 178, pag. 50),

LA CORTE (terza sezione)

composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, U. Everling e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE si possono così riassumere:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. La disciplina comunitaria in questione

Il regolamento del Consiglio 30 maggio 1968, n. 653, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (GU L 123, pag. 4) stabilisce in modo esauriente i casi in cui il valore dell'unità di conto da applicarsi nel quadro della politica agricola comune a norma del regolamento del Consiglio 23 ottobre 1962, n. 129 (GU n. 106, pag. 2553), può essere modificato. Detta modifica può avvenire solo quando uno o più stati membri modificano la parità delle loro monete. In questi casi, il Consiglio può, inoltre, a determinate condizioni e in deroga ai regolamenti agricoli esistenti, prendere, nell'interesse economico generale, provvedimenti limitati di adattamento di taluni prezzi agricoli, «se dal carattere particolare ed eccezionale della situazione determinatasi a seguito della modifica dei rapporti di parità tra gli stati membri, tali provvedimenti risultano opportuni» (art. 3, 4° comma).

Il regolamento del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134, che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (GU L 188, pag. 1) indica, all'art. 1, le conseguenze derivanti dalla modifica del valore dell'unità di conto e di un eventuale adeguamento dei prezzi agricoli. In proposito, esso stabilisce in particolare quanto segue:

«1. In caso di modifica del valore del l'unità di conto e in caso d'adeguamento dei prezzi agricoli in applicazione dell'art. 3, 4° comma, del regolamento (CEE) n. 653/68:

a) Gli importi che contengono elementi stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati sui mercati internazionali, elencati ai punti da 1 a 5 dell'allegato, sono, se necessario, ricalcolati e rifissati immediatamente dalla Commissione secondo i metodi applicabili in ciascun caso utilizzando il nuovo valore dell'unità di conto e, se del caso, i prezzi agricoli adattati;

b) ...

c) ...

2. Nei casi in cui sono applicate le disposizioni del paragrafo 1, lett. a), gli importi di cui trattasi, eventualmente fissati in anticipo per un'operazione che rimane da effettuare dopo la modifica del valore dell'unità di conto o l'adattamento dei prezzi agricoli sono ricalcolati, e rifissati, se necessario, dalla Commissione in

modo analogo a quello previsto in dette disposizioni; tuttavia, l'interessato che abbia ottenuto una fissazione in anticipo per un'operazione determinata, ottiene, su domanda scritta che deve pervenire all'organismo competente entro 30 giorni da quello dell'entrata in vigore delle misure relative alla fissazione degli importi ricalcolati, l'annullamento della fissazione in anticipo e del relativo certificato o titolo».

Ai sensi del n. 3, dell'allegato al regolamento n. 1134/68, gli importi di cui all'art. 1 includono le restituzioni all'esportazione.

Le conseguenze di una modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno stato membro e il valore dell'unità di conto sono previste dall'art. 4, n. 1, dello stesso regolamento. Detta norma recita in particolare quanto segue:

«1. In caso di modifica del rapporto tra la parità di una moneta di uno stato membro ed il valore dell'unità di conto, lo stato membro interessato adegua, utilizzando il nuovo rapporto, e fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1, paragrafo 2, i seguenti importi previsti in unità di conto se espressi in moneta nazionale nei documenti, titoli o certificati prodotti per l'applicazione della politica agraria comune e dei regimi speciali di scambio per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli:

a) gli importi fissati in anticipo per un'operazione o una parte di operazione che rimane da effettuare dopo la modifica del rapporto;

b) ...

Tuttavia l'interessato che abbia ottenuto una fissazione anticipata per un'operazione determinata, ottiene, su domanda scritta che deve pervenire all'organismo competente entro 30 giorni da quello dell'entrata in vigore delle misure relative alla fissazione degli importi adattati, l'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo».

Il regolamento del Consiglio 26 aprile 1977, n. 878, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (GU L 106, pag. 27) ha sostituito, per quanto riguarda le operazioni da effettuare nell'ambito della politica agricola comune, le parità ufficiali delle monete nazionali con i tassi di conversione cosiddetti rappresentativi («tassi verdi»), stabiliti dal Consiglio e indipendenti dai tassi effettivi delle monete interessate. L'art. 4 del suddetto regolamento stabilisce che le disposizioni del regolamento n. 1134/68, summenzionato, si applicano anche alle modifiche dei tassi rappresentativi, entro i seguenti limiti:

«1. Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 relativo alla modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno stato membro ed il valore dell'unità di conto.

2. Tuttavia, l'art. 4, paragrafo 1, 2° comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applica soltanto nella misura in cui l'applicazione dei nuovi tassi rappresentativi costituisca un pregiudizio per l'interessato.

Prima della data d'applicazione del nuovo tasso, può essere deciso che tale pregiudizio venga compensato con una misura adeguata. In tal caso non può procedersi all'annullamento della fissazione anticipata e del certificato o titolo che ne costituiscono la prova».

Il regolamento della Commissione 19 maggio 1978, n. 1054, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, e che sostituisce il regolamento (CEE) n. 937/77 (GU L 184, pag. 40), nella versione modificata dal regolamento della Commissione 30 giugno 1978, n. 1509 (GU L 178, pag. 50), stabilisce, all'art. 1, che cosa bisogna intendere per svantaggio, ai sensi dell'art. 4, del regolamento (CEE), n. 878/77, summenzionato:

«1. Si intende per svantaggio, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 878/77, la modifica, in moneta nazionale, dell'insieme degli importi applicabili all'operazione in oggetto, che, in seguito all'applicazione del nuovo tasso rappresentativo, determini, eventualmente mediante saldo,

— la riscossione di un importo superiore

o

— la concessione di un importo inferiore a quello che sarebbe applicabile senza l'entrata in vigore di detto tasso.

Lo svantaggio viene determinato raffrontando la situazione dell'interessato prima e dopo l'entrata in vigore dei nuovi tassi e dei nuovi prezzi. All'atto del raffronto non si tiene conto dell'eventuale modifica dei tassi di cambio in contanti della moneta in oggetto.

Su richiesta degli stati membri, la Commissione comunica i dati necessari per il calcolo dello svantaggio.

2. L'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo, previsto dall'art. 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 può essere chiesto unicamente

a) se il tasso rappresentativo della moneta interessata abbia subito una modifica

e

b) se, in caso di contemporanea modifica del tasso rappresentativo e del livello di prezzi, espressi in unità di conto, lo svantaggio risultante dalla modifica del tasso rappresentativo è superiore al vantaggio che può risultare dall'incidenza della modifica del livello di prezzi sugli importi da concedere o da riscuotere negli scambi.

3. . . .».

Infine, il regolamento del Consiglio 29 marzo 1979, n. 652, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune (GU L 84, pag. 1) ha sostituito l'unità di conto con l'ECU, stabilendo che gli importi fissati sino a quel momento in unità di conto per l'applicazione della politica agricola comune sono d'ora innanzi espressi in ECU mediante un determinato coefficiente.

2. Gli eventi monetari che sono alla base della controversia dinanzi al giudice a quo

A decorrere dal 23 marzo 1981, la lira italiana subiva una svalutazione del 6 % e la sterlina britannica una rivalutazione

del 22,64 %. Queste circostanze portavano ad una svalutazione relativa del fiorino olandese rispetto all'ECU pari al 2,4906 %. Per l'Olanda quindi l'ECU passava da fiorini 2,74362 a fiorini 2,81318.

Le suddette modifiche del valore delle monete nazionali rispetto all'ECU importavano la contemporanea modifica dei rapporti tra i tassi di cambio delle suddette monete ed i loro tassi verdi, rimasti invariati nel caso di specie. Di conseguenza, per l'Olanda, il tasso di cambio anteriore al 23 marzo 1983 era superiore dell'1,80 % al tasso verde e, a decorrere dal 23 marzo, inferiore dello 0,690 %, con la conseguenza che gli importi compensativi monetari (ICM) positivi applicabili per l'Olanda dovevano essere ridotti a zero, tenuto conto della soglia dell'1 % (art. 2, n. 1 bis, del regolamento n. 974/71). Tuttavia, in attesa di una modifica dei tassi rappresentativi da parte del Consiglio, la Commissione, con regolamento 27 marzo 1981, n. 801, relativo agli importi compensativi monetari ed agli importi differenziali (GU L 82, pag. 17), «congelava» gli ICM applicabili per la settimana dal 30 marzo al 5 aprile 1981 allo stesso livello di quelli applicabili il 23 marzo 1981.

L'adeguamento dei tassi rappresentativi veniva effettivamente realizzato con decorrenza 6 aprile 1981, per i prodotti lattiero-caseari, col regolamento del Consiglio 1° aprile 1981, n. 850, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (GU L 90, pag. 1). Il tasso rappresentativo del fiorino olandese veniva fissato al livello del tasso di base in vigore dal 23 marzo 1981 (1 ECU = 2,81318 fiorini olandesi).

Sempre a decorrere dal 6 aprile 1981, venivano fissati, per la campagna lattiera 1981/1982, i prezzi indicativi del latte e i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari. Questo provvedimento è stato oggetto del regolamento del Consiglio, 1° aprile 1981, n. 851, che fissa per la campagna lattiera 1981/1982 il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano (GU L 90, pag. 6).

Infine, a decorrere dalla stessa data, venivano fissate le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui trattasi, col regolamento della Commissione 3 aprile 1981, n. 922, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 93, pag. 10).

3. Gli antefatti e il procedimento dinanzi al giudice a quo

Il 30 dicembre 1980, il 2 gennaio 1981 ed il 5 gennaio 1981, lo Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, convenuto nella causa principale, rilasciava alla Srl BV Verwerkings Industrie Vreeland, ricorrente nella causa principale, tre licenze per l'esportazione, verso paesi terzi, di tre partite di burro con tenore di materie grasse pari all'82 % (PG 6), da esportare sotto forma di merci comprese nelle voci doganali 21.07 G VII a) e 21.07 G VIII a). Dette licenze importavano la fissazione anticipata della restituzione all'aliquota vigente il giorno del rilascio, cioè, nei tre casi, 402,30 fiorini il quintale, ed erano valide sino al 31 maggio 1981 e rispettivamente sino al 30 giugno 1981.

Con telex 21 aprile 1981, la BV Verwerking Industrie Vreeland chiedeva allo Hoofdproduktschap l'annullamento delle suddette fissazioni anticipate e delle rela-

tive licenze, e ciò nella misura in cui le licenze non erano state ancora utilizzate a quella data.

Lo Hoofdproduktschap respingeva detta domanda con decisione 18 giugno 1981. Con decisione 25 agosto, esso respingeva anche un'ulteriore domanda d'annullamento parziale delle suddette licenze.

Il 16 luglio ed il 27 agosto 1981, la BV Verwerkings Industrie Vreeland impugnava le decisioni di rigetto, summenzionate, dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven. A sostegno della sua domanda essa invocava varie disposizioni, in particolare del regolamento del Consiglio n. 1134/68 e del regolamento della Commissione n. 1054/78. Lo Hoofdproduktschap proponeva invece una diversa interpretazione delle disposizioni in questione, a sostegno delle sue decisioni di rigetto.

Per poter valutare questi elementi della controversia, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con ordinanza 25 febbraio 1983, modificata il 27 aprile 1983 dallo stesso giudice, sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni:

«I. A norma dell'art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68, sussiste il diritto all'annullamento della fissazione anticipata e della relativa licenza "nei casi in cui sono applicate le disposizioni del paragrafo 1, lett. a)". Se, interpretando correttamente la suddetta disposizione, si debba ritenere che si sia realizzata una fattispecie del genere quando:

— è stato variato il valore dell'ECU il 23 marzo 1981, ed inoltre

— i prezzi d'intervento per il burro sono stati rifissati con decorrenza 6 aprile 1981, dal regolamento (CEE) n. 851/81, ed inoltre

— le restituzione all'esportazione per il settore lattiero-caseario sono state ripristinate, con decorrenza 6 aprile 1981, dal regolamento (CEE) n. 922/81.

II. A norma dell'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1134/68, sussiste il diritto all'annullamento della fissazione anticipata e della relativa licenza, "in caso di modifica del rapporto fra la parità della moneta di uno stato membro ed il valore dell'unità di conto". Se, interpretando correttamente tale disposizione, si debba ritenere che si sia realizzata una fattispecie del genere quando, il 23 marzo 1981, è stato variato il valore dell'ECU.

III. Se la corretta interpretazione dell'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1054/78 comporti che per valutare lo svantaggio cui si riferisce tale disposizione si debbano prendere in considerazione, nel raffrontare la situazione dell'interessato prima e dopo l'entrata in vigore dei nuovi tassi e prezzi, anche gli importi compensativi monetari non fissati in anticipo.

IV. Se la corretta interpretazione dell'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1054/78 comporti che per valutare lo svantaggio cui si riferisce tale disposizione si debba prendere in considerazione, nel raffrontare la situazione dell'interessato prima e dopo l'entrata in vigore dei nuovi tassi e prezzi, anche il prezzo d'acquisto».

4. Il procedimento dinanzi alla Corte

L'ordinanza di rinvio ed il relativo corrigendum sono stati registrati nella cancelleria della Corte il 10 marzo e rispettivamente il 29 aprile 1983.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte: la Srl BV Verwerkings Industrie Vreeland, con l'avv. B. H. ter Kuile, del foro dell'Aia, lo Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, con l'avv. E. R. Kleijwegt, in qualità d'agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, Robert Caspar Fischer, in qualità d'agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con ordinanza 1° febbraio 1984, ha deciso di rimettere la causa alla terza sezione, a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura, e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni scritte

1. Sulla prima questione

a) La *BV Verwerkings Industrie Vreeland* sostiene che la prima questione va risolta in senso affermativo in quanto l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1134/68 deve considerarsi applicabile.

Detta disposizione rinvia all'art. 1, n. 1, dello stesso regolamento, il quale subordina il diritto all'annullamento della fissazione anticipata al caso di modifica del valore dell'unità di conto o a quello di un adeguamento dei prezzi agricoli. Nella fattispecie, sia la prima che la seconda condizione sono soddisfatte.

Per quanto riguarda la prima condizione, la modifica del valore dell'ECU prodottasi il 23 marzo 1981 costituisce una modifica del valore dell'unità di conto ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1134/68, poiché l'ECU è l'unità di conto utilizzata nella politica agricola comune, a norma del regolamento n. 652/79.

Benché il regolamento n. 1134/68 sia entrato in vigore prima dell'introduzione dell'ECU, esso continua ad essere applicabile. Infatti, il legislatore comunitario non ha sostituito sistematicamente, nelle varie versioni, l'espressione «unità di conto» con «ECU». Inoltre, la norma d'equità introdotta con la disposizione di cui trattasi continua a svolgere una sua funzione di tutela dei commercianti nei confronti delle conseguenze dei taluni eventi monetari, come la modifica degli ICM.

Per quanto riguarda la seconda condizione, la BV Verwerkings Industrie Vreeland ritiene che vi sia stato un adeguamento dei prezzi agricoli a causa della modifica dei tassi rappresentativi, apportata dal regolamento n. 850/81 e dell'aumento del prezzo d'intervento, introdotto dal regolamento n. 851/81.

Di conseguenza, la prima questione va risolta come segue:

«L'art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 va interpretato nel senso che detta norma era applicabile quando:

— è stato variato il valore dell'ECU il 23 marzo 1981;

— i prezzi d'intervento per il burro sono stati rifissati con decorrenza 6 aprile 1981;

— le restituzioni all'esportazione per il settore lattiero-caseario sono state rifissate con decorrenza 6 aprile 1981».

b) Lo *Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten* propone di risolvere la prima questione in senso negativo. La

possibilità di annullare la fissazione anticipata di cui all'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1134/68, dipende dall'applicabilità del n. 1 dello stesso articolo. Ora, la modifica del valore dell'ECU del 23 marzo 1981 non rientra nell'ambito d'applicazione di quest'ultima disposizione.

In proposito, lo Hoofdproduktschap fa osservare che l'art. 1 del regolamento n. 1134/68 parla, tramite il regolamento n. 653/68, di una situazione particolare in cui il Consiglio, in presenza di circostanze eccezionali, decide l'adeguamento dei prezzi agricoli ad un momento diverso dall'inizio di una campagna. Nella fattispecie tuttavia, il nuovo livello dei prezzi per il settore del latte e le nuove restituzioni sono stati fissati proprio al l'inizio della nuova campagna lattiera.

Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione nel modo seguente:

«L'art. 1, del regolamento (CEE) n. 1134/68 non si applica nell'ambito della modifica del valore dell'ECU verificatasi il 23 marzo 1981».

c) La *Commissione* concorda con lo Hoofdproduktschap sul fatto che occorra risolvere la prima questione in senso negativo. Nella fattispecie, non si tratta né di un «caso di modifica del valore dell'unità di conto» né di un «caso d'adeguamento dei prezzi agricoli» ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1134/68.

Il primo caso d'applicazione di questa disposizione cade, poiché, nel frattempo, l'unità di conto è stata sostituita dall'ECU e il legislatore comunitario non ha dichiarato espressamente di voler usare questa disposizione per i casi di modifica del valore dell'ECU.

Inoltre, detta disposizione ha svolto una funzione specifica nel sistema allora in vigore in cui le modifiche delle parità delle monete nazionali e/o dell'unità di conto provocavano ripercussioni dirette sui prezzi agricoli, ma essa è diventata superflua nel sistema attuale in cui, grazie ai tassi verdi e agli ICM, l'andamento dei prezzi agricoli non è più connesso a quello delle monete e, inoltre, non avviene più sulla base di partità fisse.

Infine, è erroneo parlare di una modifica del valore dell'ECU, poiché l'ECU non ha parità fissa ma esprime praticamente i tassi relativi tra le monete degli stati membri.

Nemmeno il secondo caso d'applicazione dell'art. 1, n. 1, ha un significato pratico nel sistema odierno. L'adeguamento dei prezzi agricoli previsto da questa norma è quello che il Consiglio può decidere durante la sua sessione relativa ad un'eventuale modifica del valore dell'unità di conto a seguito di una modifica della parità della moneta di uno o più stati membri. Queste sessioni devono inoltre essere indette entro un termine di tre giorni successivi a quello del primo annuncio da parte di uno stato membro di una modifica della parità. Nella fattispecie, tutte le decisioni sui prezzi adottate nell'aprile del 1981 sono state adottate sulla base dei regolamenti agricoli nell'ambito della revisione annuale dei prezzi agricoli e sono quindi indipendenti dagli eventi monetari del 23 marzo 1981.

In conclusione, la Commissione propone di rispondere alla prima questione nel senso che:

«Una modifica del rapporto fra i tassi base delle monete degli stati membri tra loro o rispetto all'ECU, sia essa seguita o meno da un adeguamento dei tassi rappresentativi usati nell'ambito della poli-

tica agricola, non può essere considerata come un caso d'applicazione dell'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1134/68».

2. Sulla seconda questione

a) La *BV Verwerkings Industrie Vreeland* sostiene che la seconda questione va risolta in senso affermativo.

La modifica del 23 marzo 1981 del valore delle monete che compongono l'ECU rispetto all'ECU stesso costituisce una «modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno stato membro ed il valore dell'unità conto», ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1134/68, poiché l'ECU dev'essere considerata l'unità di conto utilizzata nella politica agricola comune in forza del regolamento n. 652/79.

L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1134/68 dev'essere considerato tuttora applicabile per i motivi già esposti in relazione alla prima questione. Questa conclusione è tanto più giustificata in quanto, anche dopo l'introduzione del sistema monetario europeo, per le monete che non rientrano nel «serpente», compresa la sterlina britannica, e per le quali non esiste quindi un tasso base, è necessario parlare sempre di una modifica del rapporto tra l'unità di conto e la parità, ossia il valore reale della moneta in questione.

Di conseguenza, la seconda questione dev'essere risolta come segue:

«L'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1134/68 va interpretato nel senso che detta norma si applica alla modifica del valore dell'ECU rispetto ai tassi base o alle parità delle monete degli stati membri della CEE, modificato il 23 marzo 1981».

b) Lo *Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten* propone di risolvere la seconda questione in senso negativo.

L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1134/68 si basa sulle nazioni di «parità» e di «unità di conto», le quali non sono più pertinenti in un sistema come quello attuale in cui, grazie ai tassi rappresentativi, gli eventi monetari non hanno più alcuna incidenza diretta sui prezzi agricoli.

Ne consegue che solo le modifiche del tasso rappresentativo sono rilevanti nell'ambito dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1134/68. Nella fattispecie, questa disposizione si applica quindi alla modifica del tasso rappresentativo del 6 aprile 1981, ma non a quella del tasso base, verificatasi il 23 marzo 1981.

Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione nel modo seguente:

«La modifica del 23 marzo 1981 del valore dell'ECU non implica l'applicazione dell'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1134/68 relativo all'annullamento della fissazione anticipata.

A norma dell'art. 4, del regolamento (CEE) n. 878/77, affinché sussista una siffatta possibilità d'annuallamento, occorre perlomeno una modifica del tasso rappresentativo».

c) La *Commissione* è concorde con lo Hoofdproduktschap nel risolvere la seconda questione in senso negativo.

L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1134/68 non si applica più in quanto tale, poiché nell'ambito della politica agricola comune, le parità ufficiali delle monete nazionali sono state sostituite dai tassi rappresentativi.

Tuttavia, l'art. 4, del regolamento n. 878/77 stabilisce che la suddetta disposizione si applica alle modifiche dei tassi rappresentativi entro i seguenti limiti: da un lato, l'art. 4, n. 1, 2° comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applica soltanto nella misura in cui l'applicazione dei nuovi tassi rappresentativi costituisca un pregiudizio per l'interessato; d'altra parte, non si può procedere all'annullamento della fissazione anticipata, se è stato deciso, prima della data d'applicazione del nuovo tasso, di compensare tale pregiudizio con una misura adeguata.

L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1134/68 non si applica quindi agli eventi monetari del 23 marzo 1981 che non riguardano né i tassi rappresentativi né le parità, bensì i tassi base.

In conclusione, la Commissione propone di risolvere la seconda questione nel seguente modo:

«Il combinato disposto dell'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1134/68 e dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 878/77 non si applica alle conseguenze delle modifiche dei tassi base degli stati membri tra essi o rispetto all'ECU, bensì unicamente alle conseguenze delle modifiche dei tassi rappresentativi, alle condizioni stabilite dall'art. 4, n. 2, del regolamento (CEE) n. 878/77».

3. Sulla terza questione

a) La *BV Verwerkings Industrie Vreeland* sostiene che la terza questione va risolta in senso affermativo.

Ciò risulta anzitutto dalla stessa lettera dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1054/78 che parla dell'«insieme» degli importi applicabili all'operazione in oggetto. Quest'espressione comprende, da un lato, la restituzione, espressa in ECU e tradotta in fiorini olandesi grazie all'applicazione del tasso rappresentativo e del coefficiente monetario, e d'altra parte, gli ICM. Questi importi debbono essere riscossi o pagati comunque, e vengono quindi sempre applicati ad un'operazione commerciale.

Inoltre, lo svantaggio può sorgere a causa della mancata fissazione anticipata degli ICM. Ciò risulta tra l'altro dal regolamento della Commissione 3 aprile 1981, n. 908, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari nell'ambito delle gare per l'esportazione di zucchero (GU L 91, pag. 9). Detto regolamento intende appunto compensare lo svantaggio provocato dagli eventi monetari del 23 marzo 1981 ai detentori di certificati, dando loro la possibilità di far fissare anticipatamente gli ICM, anche dopo la presentazione della domanda di licenza d'esportazione.

Di conseguenza, la terza questione va risolta come segue:

«L'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1054/78 va interpretato nel senso che, per valutare lo svantaggio cui si riferisce tale disposizione si debbono prendere in considerazione, nel raffrontare la situazione dell'interessato prima e dopo l'entrata in vigore dei nuovi tassi e prezzi, anche gli importi compensativi monetari non fissati in anticipo».

b) Lo *Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten* propone di risolvere la terza quetione in senso negativo.

Da un lato, l'ICM non è incluso nelle tre fissazioni di cui trattasi nella fattispecie e non se ne tiene quindi conto ai fini di un adeguamento o di un annullamento, a norma dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1134/68. D'altra parte, la soppressione

degli ICM per l'Olanda è conseguita unicamente alla modifica del tasso base, non già all'applicazione del nuovo tasso rappresentativo, come prevede l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 878/77.

Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione come segue:

«Gli importi compensativi monetari non fissati anticipatamente non debbono essere presi in considerazione per valutare lo svantaggio di cui all'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1054/78, nel raffrontare la situazione dell'interessato prima e dopo l'entrata in vigore dei nuovi tassi e prezzi».

c) La *Commissione* concorda con lo Hoofdproduktschap sul fatto che la terza questione debba essere risolta in senso negativo.

La definizione di svantaggio contenuta nell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1054/78 si inserisce nell'ambito delle disposizioni generali, ossia l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 878/77 e l'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1134/68. Secondo tali disposizioni è possibile ottenere l'annullamento delle restituzioni ed altri importi fissati anticipatamente nonché i relativi certificati, solo se l'applicazione del nuovo tasso rappresentativo si risolve in uno svantaggio per l'interessato.

Il 1° comma dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1054/78 deve quindi considerarsi applicabile a tutti gli importi fissati anticipatamente, cui si applica il nuovo tasso rappresentativo e che sono applicabili all'operazione in oggetto, esclusi tutti gli altri importi non fissati anticipatamente, applicabili alla stessa operazione. Invece, il 2° comma della suddetta disposizione, secondo cui «lo svantaggio viene determinato raffrontando la situazione dell'interessato prima e dopo l'entrata in vigore dei nuovi tassi e dei nuovi prezzi» si limita a determinare il momento in cui fare il raffronto tra la situazione precedente e quella attuale, senza voler introdurre nuovi elementi di raffronto.

A ciò si aggiunge il fatto che, nella fattispecie, la soppressione degli ICM applicabili per l'Olanda non è conseguita ad una modifica del tasso verde del fiorino, bensì alla modifica del suo tasso base, verificatasi il 23 marzo 1981. Questa considerazione rimane ferma benché anche il tasso verde sia stato modificato il 6 aprile 1981, in quanto quest'adeguamento è stato effettuato proprio allo scopo di eliminare lo scarto monetario reale negativo tra il tasso base ed il tasso verde, ed evitare così l'eventuale adozione di ICM negativi.

In conclusione, la Commissione propone di risolvere la terza questione nel modo seguente:

«Per valutare lo svantaggio ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 878/77, conformemente all'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1054/78, si devono prendere in considerazione solo gli importi fissati anticipatamente applicabili all'operazione in oggetto».

4. Sulla quarta questione

a) La *BV Verwerkings Industrie Vreeland* sostiene che anche la quarta questione va risolta in senso affermativo in quanto, nel valutare lo svantaggio ai sensi dell'art. 1, n. 1 del regolamento n. 1054/78, si deve tener conto di una modifica del livello dei prezzi provocata da una modifica dei tassi rappresentativi tramite un aumento dei prezzi di intervento.

Ciò si desume in primo luogo dalla lettera del 2° comma della disposizione in oggetto, che invita a confrontare «la situazione dell'interessato prima e dopo l'entrata in vigore dei nuovi tassi e dei nuovi prezzi». Il termine «prezzi» va considerato come riferentesi ai prezzi d'acquisto o di vendita o, eventualmente, ai prezzi d'intervento che sono alla base di detti prezzi.

Inoltre, occorre tener presente che l'art, 1, n. 1, del regolamento n. 1054/78 si riferisce ad un'operazione determinata che deve effettivamente risolversi in uno svantaggio a seguito di eventi monetari. Ora, se tanto le restituzioni quanto gli ICM sono fissati anticipatamente, questo svantaggio può consistere solo nella modifica del livello dei prezzi provocata dalla modifica dei tassi rappresentativi.

Di conseguenza, la quarta questione va risolta come segue:

«L'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1054/78 va interpretato nel senso che, per valutare lo svantaggio cui si riferisce tale disposizione, si deve prendere in considerazione, nel raffrontare la situazione dell'interessato prima e dopo l'entrata in vigore dei nuovi tassi e prezzi, anche l'aumento del livello dei prezzi provocato dagli aumenti dei prezzi d'intervento che conseguono alle modifiche dei tassi rappresentativi».

b) Lo *Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten* propone di risolvere la quarta questione in senso negativo.

Infatti, l'art 1, n. 1, del regolamento n. 1054/78 riguarda solo una «modifica ... che determini ... la riscossione di un importo superiore o la concessione di un importo inferiore ...». In connessione con gli artt. 4 del regolamento n. 1134/68 e 4 del regolamento n. 878/77, occorre considerare la suddetta disposizione come riferentesi unicamente alle conseguenze di una modifica del tasso rappresentativo, per quanto riguarda i certificati di fissazione anticipata.

Di conseguenza, occorre risolvere la quarta questione nel modo seguente:

«Il prezzo d'acquisto non dev'essere preso in considerazione all'atto del raffronto previsto dall'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1054/78.

In connessione con gli artt. 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68 e 4 del regolamento (CEE) n. 878/77, l'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1054/78 si riferisce solo alle conseguenze della modifica del tasso rappresentativo per quanto riguarda i certificati di fissazione anticipata che possono essre usati per operazioni d'importazione o d'esportazione».

c) La *Commissione* sostiene che la soluzione della quarta questione è implicita in quella da dare alla terza, nel senso che, per applicare l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1054/78, occorre tener conto solo degli importi fissati anticipatamente e ai quali si applica il nuovo tasso verde.

Del resto, l'art. 1, n. 1, del suddetto regolamento, applicabile nella fattispecie, precisa che in caso di contemporanea modifica del tasso rappresentativo e del livello dei prezzi, espressi in unità di conto (attualmente in ECU), l'annullamento può essere chiesto unicamente se lo svantaggio risultante dalla modifica del tasso rappresentativo è superiore al vantaggio che può risultare dall'incidenza della modifica del livello dei prezzi sugli importi da concedere o da riscuotere negli scambi.

Questa disposizione conferma, da un lato, che le conseguenze vantaggiose o svantaggiose dei provvedimenti sui prezzi adottati nell'ambito della politica agricola non possono essere prese in considerazione nel valutare lo «svantaggio» derivante dalla modifica del tasso verde. D'altra parte, questa disposizione implica l'obbligo di compensare detto svantaggio con eventuali vantaggi derivanti dai provvedimenti sui prezzi agricoli.

III — La fase orale

La Verwerkings Industrie Vreeland, con l'avv. H. J. Bronkhorst, del foro dell'Aia, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. C. Fischer, in qualità d'agente, hanno presentato le loro osservazioni orali all'udienza del 22 marzo 1984.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 30 maggio 1984.

In diritto

1 Con ordinanza 25 febbraio 1983, pervenuta in cancelleria il 10 marzo 1983, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven, L'Aia, ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134, «che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune» (GU L 188, pag. 1), nonché del regolamento della Commissione 19 maggio 1978, n. 1054, «recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, e che sostituisce il regolamento (CEE) n. 937/77» (GU L 134, pag. 40), nella versione modificata dal regolamento della Commissione 30 giugno 1978, n. 1509 (GU L 178, pag. 50).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia pendente fra lo Hoofproduktschap voor Akkerbouwprodukten, con sede in L'Aia, e la società a responsabilità limitata BV Verwerkings Industrie Vreeland (in prosieguo: Vreeland), con sede in Vreeland (Paesi Bassi). Il 30 dicembre 1980, il 2 gennaio 1981 ed il 5 gennaio 1981 la Vreeland otteneva delle licenze per l'esportazione paesi terzi di tre partite di burro da esportare sotto forma di preparazioni alimentari comprese nelle voci doganali 21.07 G VII a) e 21.07 G VIII a). Tali licenze importavano la fissazione anticipata della restituzione all'aliquota vigente il giorno del rilascio ed erano valide sino al 31 maggio 1981 e, rispettivamente, sino al 30 giugno 1981.

3 Il 23 marzo 1981 la lira italiana subiva una svalutazione del 6 % e la sterlina britannica una rivalutazione del 22,64 %; tali circostanze portavano ad una svalutazione relativa del fiorino olandese rispetto all'ECU pari al 2,4906 %. Tali modifiche importavano la contemporanea modifica dei rapporti tra i tassi di cambio delle monete interessate ed i loro tassi rappresentativi, i quali erano rimasti invariati. Per quanto riguarda in particolare il fiorino olandese, il tasso centrale diveniva inferiore al tasso rappresentativo. La Commissione non procedeva tuttavia alla soppressione degli importi compensativi monetari positivi, fino ad allora vigenti per i Paesi Bassi, ma — nell'attesa di un adeguamento dei tassi rappresentativi — stabiliva, con il regolamento 27 marzo 1981, n. 801 (GU L 82, pag. 17), che tali importi rimanessero invariati sino al 5 aprile 1981.

4 I tassi rappresentativi venivano adeguati dal Consiglio solo il 6 aprile 1981, col regolamento 1° aprile 1981, n. 850 (GU L 90, pag. 1). Il tasso rappresentativo del fiorino olandese veniva fissato al livello del nuovo tasso centrale.

5 Sempre a decorrere dal 6 aprile 1981 venivano fissati i prezzi indicativi del latte, i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari per la campagna lattiera 1981/1982 (col regolamento del Consiglio 1. 4. 1981, n. 851, GU L 90, pag. 6), nonché le nuove restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (col regolamento della Commissione 3. 4. 1981, n. 922, GU L 93, pag. 10).

6 Il 21 aprile la Vreeland chiedeva l'annullamento di dette fissazioni anticipate e delle relative licenze, nella misura in cui tali licenze non erano ancora state utilizzate a quella data, allegando che in seguito a detti eventi monetari non le era più possibile effettuare delle esporatzioni vantaggiose sulla base delle restituzioni prefissate.

7 Avendo lo Hoofdproduktschap respinto tale domanda con decisioni del 18 giugno e del 25 agosto 1981, la Vreeland adiva il College van Beroep voor het Bedrijfsleven, il quale sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni:

«I. A norma dell'art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68, sussiste il diritto all'annullamento della fissazione anticipata e della relativa licenza "nei casi in cui sono applicate le disposizioni del paragrafo 1, lett. a)". Se, interpretando correttamente la suddetta disposizione, si debba ritenere che si sia realizzata una fattispecie del genere quando:

— è stato variato il valore dell'ECU il 23 marzo 1981, ed inoltre

— i prezzi d'intervento per il burro sono stati rifissati con decorrenza 6 aprile 1981, dal regolamento (CEE) n. 851/81, ed inoltre

— le restituzioni all'esportazione per il settore lattiero-caseario sono state ripristinate, con decorrenza 6 aprile 1981, dal regolamento (CEE) n. 922/81.

II. A norma dell'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1134/68, sussiste il diritto all'annullamento della fissazione anticipata e della relativa licenza, "in caso di modifica del rapporto fra la parità della moneta di uno stato membro ed il valore dell'unità di conto". Se, interpretando correttamente tale disposizione, si debba ritenere che si sia realizzata una fattispecie del genere quando, il 23 marzo 1981, è stato variato il valore dell'ECU.

III. Se la corretta interpretazione dell'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1054/78 comporti che per valutare lo svantaggio cui si riferisce tale disposizione si debbano prendere in considerazione, nel raffrontare la situazione dell'interessato prima e dopo l'entrata in vigore dei nuovi tassi e prezzi, anche gli importi compensativi monetari non fissati in anticipo.

IV. Se la corretta interpretazione dell'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1054/78 comporti che per valutare lo svantaggio cui si riferisce tale disposizione si debba prendere in considerazione, nel raffrontare la situazione dell'interessato prima e dopo l'entrata in vigore dei nuovi tassi e prezzi, anche il prezzo d'acquisto».

Sulla prima e sulla seconda questione

8 Con la prima e la seconda questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se ed eventualmente a quali condizioni gli artt. 1 e 4, n. 1, del regolamento del Consiglio 30 luglio 1968,

n. 1134, attribuiscano il diritto all'annullamento della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione e della relativa licenza, nei casi, da un lato, di modifica del valore delle monete che compongono l'ECU, fra loro ed in rapporto all'ECU, e dall'altro, di nuova fissazione dei prezzi indicativi e d'intervento, nonchè delle restituzioni all'esportazione nel settore interessato.

9 La ricorrente nella causa principale rileva che, in forza del regolamento del Consiglio 29 marzo 1979, n. 652, l'ECU costituisce l'unità di conto utilizzata nella politica agricola comune. Ne conseguirebbe, secondo la ricorrente, che una modifica del valore delle monete che compongono l'ECU, fra loro, ed in rapporto all'ECU, costituisce allo stesso tempo una «modifica del valore dell'unità di conto» ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1134/68 ed una «modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno stato membro ed il valore dell'unità di conto» ai sensi dell'art. 4, n. 1, di detto regolamento. D'altra parte, l'aumento dei prezzi d'intervento ed il ripristino delle restituzioni all'esportazione nel settore, intervenuti il 6 aprile 1981, rappresenterebbero un «adeguamento dei prezzi agricoli» ai sensi dell'art. 1 del regolamento suddetto.

10 Lo Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten e la Commissione sostengono, per contro, che le nozioni di unità di conto e di parità non sono più pertinenti. L'unità di conto, fondata sulla nozione di parità fisse e definita in base ad una quantità determinata di oro fino, sarebbe oggi sostituita dall'ECU, la quale esprimerebbe i tassi relativi tra le monete degli stati membri oscillanti tra di loro entro determinati limiti. Inoltre, gli eventi monetari non avrebbero più un' incidenza diretta sui prezzi agricoli, i quali, nel sistema attuale, verrebbero fissati mediante i tassi rappresentativi. D'altra parte, la nozione d'adeguamento, ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1134/68, comprenderebbe solo l'adeguamento che il Consiglio decide nell'ambito di deliberazioni relative alla modifica del valore dell'unità di conto, a seguito di una modifica della parità della moneta di uno o più stati membri. Tale nozione non includerebbe quindi le decisioni in materia di prezzi, come quelle del 6 aprile 1981, adottate, in base ai regolamenti agricoli, nell'ambito della revisione annuale dei prezzi agricoli.

11 È opportuno ricordare che l'art. 1 del regolamento n. 1134/68 attribuisce il diritto all'annullamento della fissazione anticipata in due ipotesi, e precisamente «in caso di modifica del valore dell'unità di conto» e «in caso di adeguamento dei prezzi agricoli in applicazione dell'art. 3, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 653/68». L'art. 4, n. 1, di detto regolamento conferisce inoltre tale diritto «in caso di modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno stato membro ed il valore dell'unità di conto».

12 Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione concernente le modifiche intervenute il 23 marzo 1981, si deve anzitutto constatare che le suddette disposizioni parlano solo di modifiche del valore dell'unità di conto e del rapporto tra tale valore e la parità della moneta di uno stato membro.

13 Inoltre, le summenzionate disposizioni del regolamento n. 1134/68 hanno lo scopo di permettere alle istituzioni comunitarie e alle competenti autorità nazionali di adottare provvedimenti appropriati in caso di modifiche monetarie aventi un'incidenza diretta sui prezzi agricoli. Ciò non vale, invece, per le modifiche del valore dell'ECU o delle monete che la compongono, dato che, a partire dall'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 26 aprile 1977, n. 878, l'andamento dei prezzi agricoli non è più connesso alle parità ufficiali e, rispettivamente, ai tassi centrali o effettivi, ma dipende dai tassi rappresentativi delle monete nazionali, i quali sono rimasti invariati nel periodo che va dal 23 marzo al 5 aprile. Nel sistema attuale, istituito coi suddetti regolamenti nn. 878/77 e 652/79, la conversione dell'ECU in moneta nazionale ai fini della politica agricola comune avviene in base ai tassi rappresentativi e la differenza tra questi e, rispettivamente, i tassi centrali ed i tassi effettivi è compensata mediante gli importi compensativi monetari.

14 Tale conclusione trova conferma nel fatto che, mentre l'art. 4 del regolamento n. 878/77 stabilisce, seppur con certe riserve, che le disposizioni di detto regolamento relative alla modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno stato membro ed il valore dell'unità di conto si applicano alle

modifiche dei tassi rappresentativi, tale rinvio non esiste nella normativa che ha sostituito l'unità di conto con l'ECU nell'attuazione della politica agraria comune.

15 Per quanto concerne, in secondo luogo, la questione riguardante le decisioni adottate nel settore agricolo con decorrenza dal 6 aprile 1981, è sufficiente constatare che l'art. 1 del regolamento n. 1134/68 contempla solo l'adeguamento dei prezzi agricoli effettuato in applicazione dell'art. 3, 4° comma, del regolamento n. 653/68, e cioè l'adeguamento divenuto necessario in seguito ad una modifica di fattori monetari avente un'incidenza diretta sul livello dei prezzi agricoli, e disposto — in deroga ai regolamenti agricoli vigenti — all'infuori delle normali decisioni adottate nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati. Ora, il caso in questione non rientra in questo contesto, in quanto le decisioni di cui trattasi non sono state adottate a seguito degli eventi monetari del 23 marzo 1981, ma per l'appunto nell'ambito della revisione annuale dei prezzi agricoli all'inizio della nuova campagna lattiera.

16 Tale considerazione trova conferma nel fatto che i provvedimenti di adeguamento dei prezzi agricoli, di cui all'art. 3, 4° comma, del regolamento n. 653/68, devono essere adottati nel termine di tre giorni successivi a quello dell'annuncio, da parte dello stato membro interessato, della modifica della parità di cui trattasi. Orbene, nel caso di specie i prezzi indicativi e d'intervento sono stati aumentati e le nuove restituzioni sono state stabilite solo allo spirare di un termine di 2 settimane a decorrere dagli eventi monetari del 23 marzo.

17 La prima e la seconda questione vanno dunque risolte nel senso che gli artt. 1 e 4, n. 1, del regolamento del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134 non conferiscono il diritto all'annullamento della fissazione anticipata e della relativa licenza né in caso di modifica del valore delle monete che compongono l'ECU, fra di loro ed in rapporto all'ECU, né in caso di nuova fissazione dei prezzi indicativi e dei prezzi d'intervento o delle restituzioni all'esportazione nel settore interessato, quando tale rifissazione viene effettuata nell'ambito della revisione annuale dei prezzi agricoli ai fini dell'organizzazione comune dei mercati.

Sulla terza e sulla quarta questione

18 Con la terza e con la quarta questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, si chiede in sostanza se per valutare lo svantaggio, in vista dell'annullamento della prefissazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del regolamento del Consiglio 26 aprile 1977, n. 878, e dell'art. 1, n. 1 del regolamento 19 maggio 1978, n. 1054, si debba tener conto anche degli importi compensativi monetari non fissati in anticipo e dei prezzi d'acquisto.

19 La ricorrente nella causa principale rileva a tal riguardo che la definizione dello svantaggio di cui all'art. 1, n. 1, 1° comma, del regolamento n. 1054/78 fa riferimento all'«insieme degli importi applicabili all'operazione in oggetto». Essa includerebbe quindi anche gli importi compensativi monetari non fissati in anticipo, tanto più che lo svantaggio potrebbe per l'appunto sorgere dalla mancata fissazione anticipata di tali importi. D'altro lato, il tenore del secondo comma di detta norma, che prescrive di raffrontare «la situazione dell'interessato prima e dopo l'entrata in vigore dei nuovi tassi e prezzi», indicherebbe che lo svantaggio può risultare del pari dalla modifica del livello dei prezzi di mercato, provocata, — tramite un aumento dei prezzi d'intervento — dalla modifica dei tassi rappresentativi.

20 Lo Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten e la Commissione sostengono invece che l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1054/78, contenente la definizione dello svantaggio, si inserisce nell'ambito dell'art. 4 del regolamento n. 878/77. Tale disposizione contemplerebbe solo gli importi fissati anticipatamente che sono applicabili all'operazione in oggetto e cui si applica il nuovo tasso rappresentativo, esclusi tutti gli altri importi non fissati in anticipo, quali gli importi compensativi monetari non fissati in anticipo e i prezzi.

21 In proposito è d'uopo constatare che, come sostengono lo Hoofdproduktschap e la Commissione, il regolamento della Commissione n. 1054/78 dev'essere interpretato alla luce della normativa di base del Consiglio. L'art. 4 del regolamento del Consiglio n. 878/77 stabilisce che le disposizioni del regolamento del Consiglio n. 1134/68, relative alla modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno stato membro ed il valore dell'unità di conto, (in questo caso l'art. 4, n. 1, di tale regolamento), si applicano, a determinate condizioni, alle modifiche dei tassi rappresentativi. Ora, detta

disposizione si riferisce, per quanto riguarda la presente causa, solo agli «importi fissati in anticipo per un'operazione». Dal rapporto esistente tra tali disposizioni risulta che, nel valutare lo svantaggio ai sensi della definizione in questione, non si deve tener conto né degli importi compensativi monetari non fissati in anticipo né dei prezzi d'acquisto.

22 Tale illazione non dev'essere modificata per il fatto che — come rileva la ricorrente nella causa principale —, a termini dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1054/78, «lo svantaggio viene determinato raffrontando la situazione dell'interessato prima e dopo l'entrata in vigore dei nuovi tassi e dei nuovi prezzi», in quanto dalla collocazione di tale norma nel contesto delle disposizioni in questione risulta che essa si limita ad indicare le situazioni da mettere a raffronto ai fini della valutazione dello svantaggio e non mira ad introdurre nuovi elementi riguardanti le basi di tale raffronto.

23 Tale conclusione trova del resto conferma nel testo stesso della disposizione considerata, il quale contempla solo la modifica degli importi da applicare all'operazione «che determini, eventualmente mediante saldo la riscossione di un importo superiore o la concessione di un importo inferiore a quello che sarebbe applicabile senza l'entrata in vigore» del nuovo tasso rappresentativo. È notorio che nel calcolo degli importi da riscuotere o da concedere non si tiene conto del prezzo d'acquisto.

24 La terza e la quarta questione vanno dunque risolte nel senso che, per valutare lo svantaggio in vista dell'annullamento della fissazione anticipata, ai sensi del combinato disposto dall'art. 4 del regolamento del Consiglio 26 aprile 1977, n. 878, e dell'art. 1, n. 1, del regolamento della Commissione 19 maggio 1978, n. 1054, non si deve tener conto né degli importi compensativi non fissati in anticipo né del prezzo d'acquisto.

Sulle spese

25 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione)

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, L'Aia, con ordinanza 25 febbraio 1983, dichiara:

1° **Gli artt. 1 e 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134, non conferiscono il diritto all'annullamento della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione e della relativa licenza né in caso di modifica della parità delle monete che compongono l'ECU, fra di loro e in rapporto all'ECU, né in caso di nuova fissazione dei prezzi indicativi e d'intervento o delle restituzioni all'esportazione nel settore interessato, quando tale nuova fissazione sia effettuata nell'ambito della revisione annuale dei prezzi agricoli dell'organizzazione comune di mercato.**

2° **Per valutare lo svantaggio, in vista dell'annullamento della fissazione anticipata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del regolamento del Consiglio 26 aprile 1977, n. 878, e dell'art. 1, n. 1, del regolamento della Commissione 19 maggio 1978, n. 1054, non si deve tener conto né degli importi compensativi monetari non fissati in anticipo, né del prezzo d'acquisto.**

Galmot Everling Kakouris

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 1984.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della terza sezione

Y. Galmot